




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 1752

Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

(Conversione in legge del DL 19-2024)

**Emendamenti del Governo 8.124, 12.75, 15.01, 20.30,
20.31, 26.1, 37.05 e 43.6**

N. 199 – 11 aprile 2024



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 1752

Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

(Conversione in legge del DL 19-2024)

**Emendamenti del Governo 8.124, 12.75, 15.01, 20.30,
20.31, 26.1, 37.05 e 43.6**

N. 199 – 11 aprile 2024

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 3 -
EMENDAMENTO 8.124	- 3 -
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE GUIDE TURISTICHE	- 3 -
EMENDAMENTO 12.75	- 6 -
AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE	- 6 -
ARTICOLO AGGIUNTIVO 15.01.....	- 7 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI DELL'INFANZIA	- 7 -
EMENDAMENTO 20.30	- 8 -
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA SOCIETÀ PAGOPA	- 8 -
EMENDAMENTO 20.31	- 11 -
RIDUZIONE DEL DIVARIO DIGITALE	- 11 -
EMENDAMENTO 26.1.....	- 13 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CASELLARIO GIUDIZIALE	- 13 -
ARTICOLO AGGIUNTIVO 37.05.....	- 16 -
ATTUAZIONE DELLE MISURE PNRR DEL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL <i>MADE IN ITALY</i>	- 16 -
EMENDAMENTO 43.6.....	- 19 -
MODALITÀ TECNOLOGICHE PER LA RACCOLTA, L'ELABORAZIONE E L'ANALISI DEI DATI SANITARI	- 19 -

PREMESSA

Nel corso dell'esame del decreto-legge n. 19 del 2024 (AC 1752), il Governo ha presentato nove proposte emendative (seduta del 9 aprile 2024).

Le proposte emendative sono tutte corredate di relazione tecnica, vidimata positivamente dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Si esaminano di seguito le proposte che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

Emendamento 8.124

Modifiche alla disciplina delle guide turistiche

Normativa vigente. La legge n. 190 del 2023 ha introdotto una nuova disciplina della professione di guida turistica. Limitando l'esame ai soli profili finanziari, sono stati ascritti effetti finanziari a due sole disposizioni: all'articolo 4 (per le spese di organizzazione dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica), per le quali è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024 e di 170.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 e all'articolo 5, comma 2, relativamente all'elenco nazionale delle guide turistiche, in rapporto al quale per le spese di realizzazione di un'apposita piattaforma informatica è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024, mentre per la tenuta dell'elenco nazionale è autorizzata la spesa di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Per gli oneri derivanti dall'attuazione di ulteriori disposizioni, la legge rinvia a un decreto ministeriale la fissazione di un contributo a carico dei soggetti interessati in modo da concorrere alla copertura integrale dei relativi oneri.

La proposta emendativa aggiunge all'articolo 8 del decreto-legge in esame un nuovo comma *17-bis* che, a sua volta, apporta una serie di modificazioni alla legge n. 190 del 2023, recante la nuova disciplina della professione di guida turistica.

Le modificazioni così introdotte dispongono quanto segue:

- viene soppresso l'obbligo di una copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile professionale per l'esercizio della professione di guida turistica [lettera *a*]);
- nell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica (che, si rammenta, è volto anche all'accertamento delle competenze linguistiche), si esonerano dall'obbligo di verifica della conoscenza linguistica determinati candidati¹

¹ Ossia coloro che hanno conseguito nella lingua straniera, all'esito di un corso di studi tenuto presso un istituto scolastico o universitario straniero, un diploma di scuola secondaria o altro diploma dichiarato equipollente o equivalente dalle competenti autorità, oppure un titolo di studio superiore riconosciuto ai sensi della normativa vigente.

- [lettera *b*]);
- ai fini dell’accesso al sopradetto esame, vengono modificati, in senso estensivo, i requisiti soggettivi dei candidati² [lettera *c*]);
 - si dispone che nell’elenco nazionale delle guide turistiche sia registrato e indicato anche l’adempimento dell’obbligo di aggiornamento professionale delle guide iscritte (si rammenta che, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, le guide turistiche hanno l’obbligo di curare, con cadenza almeno triennale, il continuo e costante aggiornamento delle proprie competenze e conoscenze mediante corsi autorizzati dal Ministero del turismo) e si apportano modifiche di coordinamento con quanto previsto, in materia di lingue straniere, dalla predetta lettera *c*) [lettere *d*) ed *e*]);
 - per i cittadini UE, SEE o svizzeri che sono o chiedono di essere abilitati all’esercizio della professione:
 - si precisa che l’integrazione della formazione professionale già riconosciuta sia eventuale (anziché obbligatoria);
 - si specifica che la scelta fra il compimento di un tirocinio di adattamento e il superamento di una prova attitudinale in lingua italiana sia rimessa al richiedente medesimo;
 - nell’ipotesi del tirocinio, si dispone che la durata di 24 mesi sia quella massima (anziché quella obbligatoria);
 - nell’ipotesi della prova attitudinale, si inserisce la verifica delle competenze linguistiche del richiedente;
 - per le prestazioni occasionali, ossia quelle non svolte in maniera stabile, la dichiarazione preventiva dell’interessato è efficace per dodici mesi (anziché richiesta di volta in volta) [lettere *f*), *g*), *h*) e *m*]);
 - per i cittadini non italiani, sia dei predetti Paesi, sia di Paesi diversi, viene soppresso il requisito del possesso delle certificazioni della conoscenza di due lingue [lettere *i*) e *l*]);
 - vengono soppresse le sanzioni di carattere interdittivo che sono state previste in caso di inadempimento degli obblighi di aggiornamento professionale e la cui determinazione era demandata a un decreto ministeriale (sugli obblighi di aggiornamento si veda, sopra, quanto descritto circa le lettere *d*) ed *e*) [lettera *n*]);
 - precisa che il divieto di avvalersi di soggetti non iscritti all’elenco nazionale si applica, oltre che alle agenzie di viaggio e ai *tour operator*, agli intermediari turistici (anziché, come attualmente previsto, agli “intermediari” senza ulteriori specificazioni) [lettera *o*]).

² Ossia, l’esame viene consentito anche a chi abbia conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o altro diploma dichiarato equipollente o equivalente dalle competenti autorità e, inoltre, viene soppresso il requisito di aver conseguito le certificazioni della conoscenza di almeno due lingue.

La relazione tecnica afferma che la proposta emendativa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica rispetto a quanto già previsto in fase di prima approvazione della legge 13 dicembre 2023, n. 190.

Infatti:

- le modifiche di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *f)* riducono gli adempimenti di carattere amministrativo in capo ai professionisti e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- le modifiche apportate dalle lettere *d)* ed *e)*, considerato che le stesse rivestono carattere ordinamentale, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- tutte le modifiche apportate all'articolo 6 della legge dalle lettere da *f)* a *m)* del presente comma, considerato che le stesse rivestono carattere ordinamentale, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- quanto alle modifiche di cui alla lettera *n)*, la relazione tecnica assicura che la proposta emendativa non determina minori entrate al bilancio dello Stato, in quanto la soppressione concerne le misure e le sanzioni di carattere interdittivo (da adottare in caso di inadempimento dell'obbligo di aggiornamento da parte del professionista);
- infine, la modifica di cui alla lettera *o)*, è di carattere ordinatorio e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che l'emendamento in esame apporta talune modificazioni alla legge n. 190 del 2023, che ha recentemente introdotto una nuova disciplina della professione di guida turistica.

In particolare, viene soppresso l'obbligo di una copertura assicurativa per le guide, vengono modificati taluni requisiti per l'accesso all'esame di abilitazione e talune procedure per l'esercizio della professione da parte di cittadini UE, SEE, svizzeri, si prevede la registrazione dell'adempimento degli obblighi di aggiornamento professionale, vengono soppresse le sanzioni di carattere interdittivo che sono state previste in caso di inadempimento degli obblighi di aggiornamento professionale e la cui determinazione era demandata a un decreto ministeriale. La relazione tecnica afferma che la proposta emendativa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica rispetto a quanto già previsto in fase di prima approvazione della predetta legge n. 190 del 2023 e, con particolare riferimento alle sanzioni

accessorie, assicura che la proposta emendativa non determina minori entrate al bilancio dello Stato, in quanto la soppressione concerne le misure e le sanzioni di carattere interdittivo (da adottare in caso di inadempimento dell'obbligo di aggiornamento da parte del professionista). Tutto ciò considerato, non si hanno pertanto osservazioni da formulare.

Emendamento 12.75

Agenzia per l'Italia Digitale

La proposta emendativa inserisce il comma 16-*bis* all'articolo 12 del decreto-legge in esame (AC 1752), consentendo, in via transitoria fino al 31 dicembre 2025, all'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) di rilasciare la certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale sulla base della dichiarazione presentata dai soggetti gestori delle piattaforme, attestante la conformità delle medesime piattaforme ai requisiti di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023.

La relazione tecnica afferma che la proposta emendativa ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in considerazione del fatto che la previsione introduce temporaneamente una modalità di certificazione delle piattaforme semplificata, mediante la presentazione ad AGID di una "autocertificazione" da parte dei soggetti gestori che attestano di conformità delle piattaforme ai requisiti previsti dalla normativa vigente, e, pertanto, AGID provvederà all'assolvimento del rilascio di detta certificazione con le modalità previste dalla proposta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia che la proposta emendativa consente, in via transitoria fino al 31 dicembre 2025, all'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) di rilasciare la certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale sulla base delle dichiarazioni presentate dai soggetti gestori delle piattaforme, attestante la conformità delle medesime piattaforme ai requisiti previsti dal codice dei contratti pubblici per l'*e-procurement*. La relazione tecnica informa che l'AGID provvederà al rilascio della certificazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo aggiuntivo 15.01

Disposizioni in materia di servizi educativi e scolastici dell'infanzia

Normativa vigente. L'articolo 32, comma 6, del decreto-legge n. 104 del 2020, come da ultimo modificato dall'articolo 7, comma 7-*octies* del decreto-legge n. 198 del 2022, proroga al 30 settembre 2024 il termine di validità alle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni. Inoltre, la validità delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, in scadenza tra il 1° gennaio 2021 e il 29 settembre 2024, è stata prorogata dalla medesima disposizione al 30 settembre 2024. A tale norma e ai successivi interventi di proroga intervenuti sulla stessa, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, tra l'altro, prevede che a decorrere dal 2011, le amministrazioni pubbliche individuate dalla medesima disposizione possano avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Tali disposizioni costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni, tra le altre, di istruzione pubblica. Tali limitazioni non si applicano alle regioni e agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che, comunque, la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

La proposta emendativa prevede che le graduatorie comunali vigenti del personale scolastico educativo e ausiliario, gestite direttamente dai Comuni, possano essere utilizzate fino all'a.s. 2026-2027 anche in deroga al possesso del titolo di studio previsto dal CCNL funzioni locali 2019-2021 per l'immissione in servizio a tempo determinato, e per l'immissione in servizio a tempo indeterminato nell'Area degli istruttori nei casi in cui il personale abbia maturato almeno tre anni di esercizio dell'attività professionale. Tale previsione si applica esclusivamente ai soggetti già iscritti nelle suddette graduatorie. Inoltre, fino al 31 dicembre 2027, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 la spesa per il personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi scolastici gestiti direttamente dai comuni, non può essere superiore a quella sostenuta per le stesse finalità nel 2009, incrementata del 40 per cento (comma 1).

La relazione tecnica relativa all'articolo aggiuntivo in esame afferma che la disposizione, seppur derogatoria per l'arco temporale indicato dei tetti di spesa in materia di assunzioni di personale da parte degli enti locali e per il ricorso ai contratti di lavoro flessibile, non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto consente e limita

tale deroga alle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito dei bilanci di ogni singola amministrazione.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma consente, fino all'anno scolastico 2026-2027, l'utilizzo delle vigenti graduatorie comunali del personale scolastico educativo e ausiliario, gestite direttamente dai Comuni, per l'immissione in servizio del medesimo personale a tempo determinato, e a tempo indeterminato nel caso abbia maturato almeno tre anni di esercizio dell'attività professionale. Al riguardo, non si formulano osservazioni, rammentando che, a normativa vigente, il ricorso alle suddette graduatorie per analoghe finalità assunzionali è stato consentito sino al 30 settembre 2024 ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del decreto legge n. 104 del 2020, nel testo da ultimo modificato dall'articolo 7, comma 7-*octies* del decreto-legge n. 198 del 2022 e considerato che a tali disposizioni non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, giacché la norma non rileva ai fini delle assunzioni da effettuare bensì delle modalità di selezione del personale.

La norma dispone, altresì, che fino al 31 dicembre 2027, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, la spesa per il personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi scolastici gestiti direttamente dai comuni, non possa essere superiore a quella sostenuta per le stesse finalità nel 2009, incrementata del 40 per cento. Al riguardo, pur tenuto conto del fatto che, come evidenziato dalla relazione tecnica, l'effettivo esercizio di tale deroga da parte delle amministrazioni locali interessate risulta comunque riconducibile nell'ambito e nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente presso le medesime amministrazioni, appare comunque necessario un chiarimento da parte del Governo volto a escludere che alla norma oggetto di deroga siano stati ascritti effetti di risparmio incorporati nei tendenziali di finanza pubblica.

Emendamento 20.30

Modifiche alla disciplina della società PagoPA

Normativa vigente. Il comma 3 dell'articolo 20 del decreto-legge in esame ha attribuito i diritti di opzione per l'acquisto dell'intera partecipazione azionaria detenuta dallo Stato nella società "Pago PA S.p.A.",

all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in misura non inferiore al 51 per cento, ed al fornitore del servizio universale postale, per la restante quota. Il corrispettivo della cessione delle quote è determinato sulla base di una relazione giurata di stima. Gli atti connessi alle operazioni in parola sono esenti da imposizione fiscale. Le somme oggetto del corrispettivo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo anno, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Alla norma non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto del comma 3 e afferma che il trasferimento azionario comporterà l'integrazione, sotto il punto di vista industriale, delle attività attualmente svolte da PagoPA, IPZS e Poste Italiane S.p.A. con la finalità di rafforzamento dell'interoperabilità tra le banche dati pubbliche e di valorizzazione della Piattaforma digitale nazionale.

La proposta emendativa aggiunge, dopo l'articolo 20, comma 3, del decreto-legge in esame gli ulteriori comi da *3-bis* a *3-quater*.

Le modificazioni così introdotte dispongono quanto segue:

- nel caso in cui l'opzione attribuita dal comma 3 (sopra descritto) venga effettivamente esercitata, ossia in caso di acquisto, Poste italiane non può stipulare patti parasociali che, al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società, abbiano per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante. Viene altresì richiamata la disciplina della legge n. 287 del 1990 (tutela del mercato e della concorrenza) in materia di operazioni di concentrazione (comma *3-bis*);
- lo statuto della società PagoPA S.p.A. deve essere adeguato alle seguenti prescrizioni:
- l'amministratore unico o l'organo delegato è espressione del socio che detiene la maggioranza delle azioni rappresentative del capitale sociale;
- in caso di composizione collegiale dell'organo amministrativo, la maggioranza dei suoi membri è espressione del socio che detiene la maggioranza delle azioni rappresentative del capitale sociale; inoltre le proposte di deliberazione in materia di servizi di pagamento prestati tramite la piattaforma per i pagamenti elettronici alle p. a., ai gestori di pubblici servizi e alle società a controllo pubblico e tramite la piattaforma digitale per la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione, nonché di nomina e revoca dei dirigenti con responsabilità strategica, sono riservate all'organo delegato (comma *3-ter*);
- al fine della tutela dei principi di non discriminazione, neutralità e imparzialità, la società PagoPA garantisce la parità di trattamento tra i prestatori di servizi di pagamento aderenti alla piattaforma per i pagamenti elettronici alle p.a., e adotta gli opportuni presidi gestionali e organizzativi funzionali anche a evitare lo sfruttamento

di informazioni commercialmente sensibili relative ai servizi prestati dalla società. Entro il 30 giugno di ogni anno, la società PagoPA trasmette all'Autorità delegata all'innovazione tecnologica una relazione sulle attività svolte e i risultati conseguiti per ottemperare a queste prescrizioni; la relazione è pubblicata sul sito *web* della PagoPA (comma 3-*quater*).

Si rammenta che la società PagoPA è inclusa nell'Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato ("elenco Istat").

La relazione tecnica ripete il contenuto delle norme ed afferma che l'emendamento non altera i profili finanziari della norma che va a modificare ed essendo di natura ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che l'emendamento in esame interviene nel quadro dei diritti di opzione attribuiti (dall'articolo 20, comma 3, del decreto in esame) per l'acquisto dell'intera partecipazione azionaria detenuta dallo Stato nella società PagoPA S.p.A., all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., ed al fornitore del servizio universale postale.

L'emendamento dispone che, in caso di esercizio dell'opzione, Poste italiane non può stipulare patti parasociali che hanno per effetto l'esercizio di un'influenza dominante sul governo della società; che lo statuto di PagoPA deve essere modificato al fine di attribuire determinati poteri a specificati organi societari; che la società PagoPA garantisce la parità di trattamento tra i prestatori di servizi di pagamento aderenti alla piattaforma per i pagamenti elettronici e adotta presidi per prevenire lo sfruttamento di informazioni commercialmente sensibili.

All'emendamento non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica: la relazione tecnica si limita ad affermare la natura ordinamentale delle sue disposizioni.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare circa le disposizioni che vietano patti parasociali o che impongono modifiche statutarie, stante la loro natura ordinamentale, né circa le disposizioni che impongono la parità di trattamento fra prestatori di servizi o l'adozione di specifiche cautele per evitare lo sfruttamento di dati personali in quanto confermate di norme e principi già vigenti nell'ordinamento.

Emendamento 20.31

Riduzione del divario digitale

La **proposta emendativa** inserisce il comma 5-*bis* all'articolo 20 del decreto-legge in esame e prevede che, al fine di ridurre il divario digitale del Paese, i beneficiari dei contributi pubblici adempiano agli obblighi previsti dalle convenzioni in essere con INFRATEL Italia S.p.A. anche collegando civici aventi le medesime caratteristiche dei civici da collegare in base alle predette convenzioni individuati all'esito delle suddette verifiche, posti in prossimità di questi ultimi, fermi restando il termine finale dell'esecuzione dell'opera, il numero complessivo dei civici da collegare, compreso il numero delle case sparse previsto dal citato investimento del PNRR, e l'onere complessivo dell'investimento assunto in gara dai beneficiari. Il numero di civici collegati è computato ai fini della verifica del raggiungimento del numero dei civici da collegare in base alle convenzioni in essere con INFRATEL. Per tali finalità si provvede, mediante la sottoscrizione di appositi atti aggiuntivi alle convenzioni in essere con INFRATEL Italia S.p.a., a definire le modalità e le tempistiche di individuazione, per ciascun lotto, dei civici posti in prossimità di quelli collegabili. In caso di mancata individuazione dei civici entro il termine indicato negli atti, la Cabina di regia per il PNRR, previa istruttoria della Struttura di missione PNRR, propone l'attivazione dei poteri sostitutivi per assicurare la celere attuazione degli investimenti previsti dal citato Piano Italia a 1 Giga.

Dall'attuazione della proposta emendativa non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che, in esito alle procedure indette da INFRATEL Italia S.p.A. per l'affidamento dei lavori relativi al Piano Italia 1 Giga - Missione 1 - Componente 2- Investimento 3 "Reti ultraveloci" del PNRR, suddiviso in 15 lotti sono stati individuati quali aggiudicatari le società TIM (lotti 1, 3, 4, 5, 11, 14, 15) e Open Fiber (lotti 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13). La disciplina del bando di gara, trasfusa nelle convenzioni che regolano l'esecuzione dei lavori, ha stabilito che a seguito dell'aggiudicazione i beneficiari debbano elaborare un piano delle realizzazioni finalizzato al raggiungimento di tassative e predefinite *milestones*.

Le disposizioni in esame sono finalizzate a consentire l'immediato superamento di criticità rilevabili all'esito dei sopralluoghi tecnici nelle aree oggetto di intervento e prodromiche all'esecuzione dell'intervento, garantendo il rispetto delle tempistiche oltreché degli obiettivi finali (circa 3,4 milioni di civici da collegare entro il 30 giugno 2026 relativamente ai 15 lotti del Piano Italia a 1 Giga). In particolare, nell'ottica di realizzare una copertura di aree omogenee in ciascun lotto, si prevede che i beneficiari dei contributi pubblici possano adempiere agli obblighi previsti dalle Convenzioni in essere con INFRATEL Italia S.p.A.

anche collegando civici aventi le medesime caratteristiche dei civici da collegare in base alle predette convenzioni individuati all'esito delle suddette verifiche in loco, posti in prossimità di questi ultimi, fermi restando il termine finale dell'esecuzione dell'opera, il numero complessivo dei civici da collegare, comprensivo del numero di case sparse così come indicato dal PNRR (ovvero: garantire la connessione ad almeno 1 Gbps di un minimo di 3.400.000 civici aggiuntivi - di cui almeno 450 000 case sparse, ossia situate in zone isolate - attraverso fibra FTTH/B, FWA), e l'onere complessivo dell'investimento assunto in gara dai beneficiari, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. I civici così collegati verranno computati ai fini della verifica dell'avvenuto collegamento del numero di civici come individuato nelle convenzioni stipulate con INFRATEL. A tal fine si prevede che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, si debba procedere all'aggiornamento (mediante la sottoscrizione di appositi atti aggiuntivi) delle convenzioni in essere, per definire le modalità di individuazione, d'intesa tra le parti, dei civici aventi le caratteristiche indicate nel primo periodo della proposta emendativa, nonché le relative tempistiche di individuazione concreta dei predetti civici mediante il c.d. *walk-in*.

Al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi del PNRR, si prevede, inoltre, che il termine per l'individuazione effettiva dei cosiddetti civici di prossimità non debba essere superiore a trenta giorni dalla data di sottoscrizione degli atti aggiuntivi e che, in caso di mancata individuazione degli stessi entro il termine convenzionalmente stabilito, la Cabina di regia per il PNRR, previa istruttoria della Struttura di missione PNRR, proponga (in coerenza che le funzioni istituzionalmente ad essa attribuite dall'articolo 2, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge n. 77 del 2021) l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del medesimo decreto-legge n. 77 del 2021, per assicurare la celere attuazione degli investimenti previsti dal citato Piano Italia a 1 Giga.

Dal punto di vista finanziario, l'impianto della proposta normativa non modifica l'investimento complessivo previsto all'esito delle procedure di gara sul Piano Italia a 1 Giga esperite nell'anno 2022. Conseguentemente, dalla stessa non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che, al fine di ridurre il divario digitale del Paese, i beneficiari dei contributi pubblici adempiano agli obblighi previsti dalle convenzioni in essere con INFRATEL Italia S.p.A. anche collegando civici aventi le medesime caratteristiche di quelli da collegare in base alle predette convenzioni e posti in prossimità di questi ultimi, fermi restando il termine finale dell'esecuzione dell'opera, il numero complessivo dei civici da collegare e l'onere complessivo

dell'investimento assunto in gara dai beneficiari. Per tali finalità si prevede la sottoscrizione di appositi atti aggiuntivi alle convenzioni in essere con INFRATEL Italia S.p.a., volti a definire le modalità e le tempistiche di individuazione, per ciascun lotto, dei civici posti in prossimità di quelli collegabili. In caso di mancata individuazione dei civici entro il termine indicato negli atti, la Cabina di regia per il PNRR, previa istruttoria della Struttura di missione PNRR, propone l'attivazione dei poteri sostitutivi per assicurare la celere attuazione degli investimenti previsti dal citato Piano Italia a 1 Giga. Si precisa infine che dall'attuazione della presente proposta emendativa non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non si formulano osservazioni giacché le suddette disposizioni mantengono fermo l'onere complessivo dell'investimento assunto in gara dai beneficiari e prevedono una clausola di invarianza finanziaria.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva preliminarmente che la proposta emendativa prevede che dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In proposito non si hanno osservazioni riguardo alla formulazione della disposizione.

Emendamento 26.1

Disposizioni in materia di Casellario giudiziale

Si evidenzia che al **testo originario dell'articolo 26 del decreto-legge n. 19 del 2024** (provvedimento in esame) non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

La proposta emendativa sostituisce con un nuovo testo la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 26 del decreto in esame che, nella versione originaria, ha novellato l'articolo 28 del DPR n. 313 del 2002 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale), recante la disciplina dei certificati richiesti da amministrazioni pubbliche e gestori di pubblici servizi, prevedendo che il certificato generale debba essere rilasciato dall'ufficio locale del casellario anche nel caso in cui l'istante non sia stato ancora accreditato alla Piattaforma digitale nazionale dati (PDND). Il nuovo testo, nel confermare il contenuto della disposizione originaria [comma 1, lettera *b*), n. 1] prevede, inoltre:

- L’inserimento del nuovo comma 7-*bis* all’articolo 28 del Testo Unico, in base al quale, per le richieste relative a procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio del passaporto o di altro documento valido per l’espatrio, il certificato generale riporta, oltre a tutte le iscrizioni esistenti a carico di un determinato soggetto anche le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda; condanne che in base al testo vigente del comma 7, lettera *b*) dell’articolo 28 del T.U. sono espressamente escluse dall’obbligo di menzione nei certificati. La disposizione introdotta prevede, inoltre, che per le richieste relative ai procedimenti amministrativi riguardanti autorizzazioni in materia di armi, munizioni ed esplosivi, il certificato generale contiene tutte le iscrizioni a carico di un determinato soggetto, comprese quelle concernenti specifiche fattispecie penali e processuali individuate dal comma 7 dell’articolo 28 del T.U.³ che la medesima disposizione, nel testo vigente, esclude espressamente dall’obbligo di menzione sui certificati del casellario giudiziario [comma 1, lettera *b*), n. 3];
- la modifica del comma 7 del suddetto articolo 28 del Testo Unico al fine di escludere l’applicazione della stessa disposizione nell’ambito dei procedimenti amministrativi indicati nel nuovo comma 7-*bis* [comma 1, lettera *b*), n. 2].

La **relazione tecnica** relativa all’emendamento approvato dalla Commissione di merito ribadisce il contenuto della norma, ne illustra la *ratio* e afferma che questa non produce nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La stessa, infatti, riveste carattere ordinamentale, atteso che le informazioni contenute nel certificato di cui al “nuovo” comma 7-*bis* dell’articolo 28 del DPR n. 313 del 2002 sono già oggi custodite nella banca dati del Ministero della giustizia e la loro comunicazione non necessita di alcun adeguamento *software* (cioè applicativo) o *hardware* (ossia strutturale).

Quanto alle finalità della norma, la relazione tecnica precisa che con il decreto legislativo n. 122 del 2018, in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 18 e 19, della legge n. 103 del 2017, sono state adottate disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, di cui al DPR n. 313 del 2002. Il decreto legislativo n. 122 del 2018 ha previsto, tra l’altro, che non sono più iscritti nel casellario giudiziario una serie di provvedimenti giudiziari relativi a reati cosiddetti “minori” o per i quali è sopravvenuta la sospensione del procedimento penale per messa alla prova ovvero è stata dichiarata l’estinzione del reato per diverse ragioni (oblazione, positiva conclusione della messa alla prova, particolare tenuità del fatto). Tale soluzione, ispirata in linea di principio a condivisibili ragioni di salvaguardia anche del diritto all’oblio degli interessati, ha

³ Tale disposizione fa riferimento alle iscrizioni relative: *a*) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell’articolo 167, primo comma, c.p.; *b*) ai provvedimenti che, ai sensi dell’articolo 464-*quater* c.p.p., dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché alle sentenze che, ai sensi dell’articolo 464-*septies* c.p.p., dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova; *c*) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell’articolo 131-*bis* c.p.

determinato, in concreto, alcune significative criticità per la "rete" delle Autorità provinciali di pubblica sicurezza, che sono state private di elementi informativi strumentali all'accertamento o alla valutazione di taluni requisiti richiesti dalle normative che regolano specifici procedimenti amministrativi. Ci si riferisce, in primo luogo, alle autorizzazioni di polizia in materia di armi, munizioni ed esplosivi, la cui concessione è subordinata dall'articolo 11 del Regio decreto n. 773 del 1931 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-TULPS) anche alla ricognizione e alla valutazione da parte delle predette Autorità del requisito della "buona condotta", un concetto non più connotato di valutazioni di ordine morale, ma fondato su elementi di natura empirica, attuali e fattuali, sulla cui base fondare un giudizio obiettivo di "affidabilità" subiettiva al rilascio di una licenza di polizia in una materia delicata come quella degli armamenti. A tal fine, sono suscettibili di acquisire rilievo, in termini di valutazione integrata e ponderata, anche quelle situazioni di cui non è più prevista, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 122 del 2018, l'iscrizione – e quindi la comunicazione alle Amministrazioni richiedenti - nel casellario giudiziale. Oltre a ciò, l'intervento effettuato con il ripetuto decreto delegato del 2018, ha riverberato alcuni effetti impeditivi anche sui procedimenti finalizzati al rilascio dei passaporti. In questa fattispecie, nella quale il Questore opera su delega del Ministero degli affari esteri non è più possibile verificare, tramite richiesta al sistema del casellario giudiziale, la situazione ostativa al rilascio del passaporto prevista dall'articolo 3, primo comma, lettera *d*), della legge n. 1185 del 1967. La disposizione sopra richiamata, infatti, fa divieto di rilasciare il passaporto (o altro documento valido per l'espatrio) a soggetti che debbano ancora "soddisfare una multa o un'ammenda", situazione che può essere verificata solo accertando se l'interessato versi in taluna delle situazioni oggi non più iscritte nel casellario.

Per superare tali criticità operative, la proposta emendativa interviene in modo mirato, con la tecnica della novella, sull'articolo 28 del DPR n. 313 del 2002. In particolare, con la lettera b), numero 1), si riporta quanto già previsto del testo dell'articolo 26 del decreto-legge n. 19 del 2024. Con il numero 2) viene inserita nel comma 7 dell'articolo 28 del DPR n. 313 del 2002 una clausola di esclusione concernente le richieste dei casellari nell'ambito dei procedimenti amministrativi indicati nel nuovo comma *7-bis*, così da poter derogare al tenore tassativo dello stesso comma 7. Con il successivo numero 3), quindi, viene inserito nel corpo del predetto articolo 28, il nuovo comma *7-bis*, a mente del quale per i procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio dei passaporti e dei documenti validi per l'espatrio, il casellario generale contiene, oltre alle iscrizioni di cui al comma 3 dello stesso articolo 28, anche quelle di cui al comma 7, limitatamente alle condanne alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda. Ciò in quanto, come anticipato, per i passaporti costituisce condizione ostativa per il rilascio il fatto di dover soddisfare una multa o un'ammenda. Per le richieste relative a procedimenti amministrativi riguardanti le autorizzazioni in materia di armi, munizioni ed esplosivi, invece, il casellario generale contiene tutte le iscrizioni a carico di un determinato soggetto, comprese le condanne per oblazione, per positiva conclusione della messa alla prova e per particolare tenuità del fatto (comma *7-bis*, secondo periodo), al fine di consentire lo svolgimento di quegli accertamenti di polizia necessari ai fini dell'adozione dei provvedimenti finali di siffatti procedimenti.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma sostituisce con un nuovo testo la lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 26 che, nel testo originario del provvedimento in esame, ha novellato l'articolo 28 del DPR n. 313 del 2002, integrando la disciplina, ivi recata, dei certificati (selettivo e generale) estraibili dal casellario giudiziale su istanza di amministrazioni pubbliche e gestori di pubblici servizi. Il nuovo testo, nel confermare il contenuto della disposizione originaria [comma 1, lettera *b)*, n. 1] - in merito alla quale, si rammenta, non sono ascritti effetti finanziari scontati sui saldi di finanza pubblica - ha inoltre previsto [comma 1, lettera *b)*, nn. 2 e 3] che per le richieste relative a procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, nonché per le richieste riguardanti autorizzazioni in materia di armi, munizioni ed esplosivi, il certificato generale debba riportare, oltre a tutte le iscrizioni esistenti a carico di un determinato soggetto, anche quelle relative a specifici provvedimenti giudiziari che, in base all'assetto vigente, sono espressamente esclusi dall'obbligo di essere riportati sui certificati estraibili dal casellario giudiziario.

Al riguardo non si formulano osservazioni concordando con quanto riferito dalla relazione tecnica circa la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della norma in esame, a conferma della quale la medesima relazione tecnica precisa che le ulteriori informazioni da acquisire nell'ambito dei summenzionati procedimenti amministrativi sono già oggi custodite nella banca dati del Ministero della giustizia e che la loro comunicazione non necessita di alcun adeguamento informatico di natura applicativa o strutturale.

Articolo aggiuntivo 37.05

Attuazione delle misure PNRR del Ministero delle imprese e del *made in Italy*

La proposta emendativa modifica l'articolo 11, comma 1, del decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13, che, nel testo vigente, istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del medesimo Ministero con una dotazione complessiva di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

Il fondo è istituito al fine di avvalersi di servizi di supporto tecnico operativo e di assistenza tecnica per l'attuazione, il monitoraggio e il controllo delle misure di competenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Le modifiche incrementano la dotazione del Fondo per il 2024 e 2025 di 1 milione di euro, portandola, in tal modo, a 1,5 milioni di euro, e dispongono, altresì, un'ulteriore dotazione pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2026, non considerato in precedenza (comma 1).

Agli oneri appena illustrati, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 ed a 1,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero delle imprese e del *made in Italy* (comma 2).

Inoltre si stabilisce che fino al 31 dicembre 2026, per le richieste di comando e distacco presso il predetto Ministero delle imprese e del *made in Italy* di personale non dirigenziale appartenente al Comparto Funzioni Centrali non trova applicazione il limite di cui all'articolo 30, comma 1-*quinquies*, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La norma ora citata prevede che i comandi o distacchi sono consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei posti non coperti all'esito delle procedure di mobilità: ad essa non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica (comma 3).

La norma ora introdotta è dichiaratamente finalizzata ad ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR e per rafforzare la capacità amministrativa dei soggetti attuatori e dell'Unità di Missione PNRR del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

La relazione tecnica evidenzia che la disposizione in esame intende allineare l'operatività del Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del medesimo Ministero, istituito dal comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 13 del 2023, all'orizzonte temporale delle misure PNRR e delle connesse attività di coordinamento dell'attuazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo, adeguandone al contempo la dotazione finanziaria originariamente prevista anche alle ulteriori attività derivanti dall'adozione della Decisione di esecuzione del consiglio n. 16051/23 del 5 dicembre 2023, dal RepowerEU e dal decreto-legge 2 marzo 2024.

A tal proposito la relazione tecnica rammenta che:

- a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 19 del 2024⁴, l'Amministrazione in questione è divenuta assegnataria di ulteriori adempimenti;
- nel 2025 giungeranno a scadenza il maggior numero di *milestone* e *target* europei delle misure già presenti nel PNRR;
- l'estensione temporale della dotazione finanziaria del Fondo tiene conto delle attività che verranno ad essere svolte nel corso del 2026, anno in cui si concentreranno i

⁴ Recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

controlli propedeutici alla chiusura dell'intero Programma; ne deriva la crucialità di disporre di adeguate dotazioni per le attività di controllo, rendicontazione e attuazione delle politiche antifrode per tutto l'anno 2026.

La relazione tecnica sottolinea che l'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente del Ministero delle imprese e del *made in Italy* reca le disponibilità specificate nella disposizione di copertura.

La relazione tecnica, infine, afferma che il comma 3 ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme recate dai commi 1 e 2 incrementano la dotazione del Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy* di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 1,5 milioni di euro per il 2026. Tanto premesso non si formulano osservazioni considerate che l'incremento del Fondo è disposto in relazione ad adempimenti amministrativi indicati dalla relazione tecnica e che l'onere è configurato quale tetto di spesa.

Non si hanno osservazioni da formulare anche con riferimento alle norme recate dal comma 3 - che stabilisce che fino al 31 dicembre 2026, per le richieste di comando e distacco presso il predetto Ministero delle imprese e del *made in Italy* di personale non dirigenziale appartenente al Comparto Funzioni Centrali non trova applicazione il limite che prevede che detti comandi o distacchi sono consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei posti non coperti all'esito delle procedure di mobilità - atteso il carattere procedurale della disposizione derogatoria ora introdotta e considerato che alla disposizione oggetto di deroga non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia preliminarmente che la proposta emendativa fa fronte agli oneri da essa derivanti pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Al riguardo non si formulano osservazioni giacché l'accantonamento utilizzato presenta le occorrenti risorse.

Emendamento 43.6

Modalità tecnologiche per la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati sanitari

L'articolo 43 del decreto-legge n. 19 del 2024 nel testo originario (AC 1752) dispone che la Piattaforma nazionale *Digital green certificate* (Piattaforma nazionale-DGC)⁵ emette, rilascia e verifica le certificazioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021 e le ulteriori certificazioni sanitarie digitali individuate e disciplinate con uno o più decreti interministeriali. A tal fine le norme autorizzano la spesa di euro 3.850.000 per l'anno 2024, da gestire nell'ambito della vigente convenzione tra la RGS e la società SOGEI S.p.A. A decorrere dall'anno 2025, per la conduzione e manutenzione ordinaria della Piattaforma nazionale - DGC è autorizzata la spesa di euro 1.850.000 annui, da gestire nell'ambito della suddetta convenzione. A tal fine dette risorse costituiscono incremento del limite di spesa annuo della vigente convenzione. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 4 del 2022, relativo all'apposito Fondo istituito presso il Ministero della salute per indennizzare i soggetti danneggiati da vaccinazioni, con una dotazione di 100 milioni annui a decorrere dal 2023.

La proposta emendativa sostituisce integralmente l'articolo 43 del decreto-legge in esame, prevedendo che, al fine di assicurare l'alimentazione del fascicolo sanitario elettronico, con decreto interministeriale siano individuate le modalità tecnologiche idonee a garantire il rilascio e la verifica delle certificazioni sanitarie digitali (comma 1).

Per assicurare l'individuazione e lo sviluppo di modalità tecnologiche atte alla gestione di certificazioni sanitarie digitali, è autorizzata la spesa di euro 3.850.000 per l'anno 2024, da gestire nell'ambito della vigente convenzione tra la RGS e la società SOGEI S.p.A. A decorrere dall'anno 2025, è autorizzata la spesa di euro 1.850.000 annui, da gestire nell'ambito della suddetta convenzione. A tal fine le suddette risorse sono iscritte sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e costituiscono incremento del limite di spesa annuo della predetta vigente convenzione (comma 2).

Ai relativi oneri, pari a euro 3.850.000 per l'anno 2024 e a euro 1.850.000 annui a decorrere dal 2025, si provvede quanto all'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-*ter* della legge n. 196 del 2009, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2024–2026 e a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento

⁵ La Piattaforma nazionale *Digital green certificate* (di cui di cui alla lettera e), comma 1, articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, è il sistema informativo nazionale per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni COVID-19, interoperabili a livello nazionale ed europeo realizzato, attraverso l'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria, dalla società Sogei SpA – che cura l'*information technology* con partecipazione totalitaria del Ministero dell'economia e delle finanze -, e gestito dalla stessa società per conto del Ministero della salute, titolare del trattamento dei dati raccolti e generati dalla medesima piattaforma

del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

La relazione tecnica afferma che per l'anno 2024 si rende necessario stanziare l'importo pari a 3.850.000 euro, IVA inclusa, per l'infrastruttura tecnologica per la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati sanitari. Dall'anno 2025 è, invece, prevista la spesa annua di euro 1.850.000 per la manutenzione ordinaria e il funzionamento dell'infrastruttura, nonché per l'implementazione delle funzionalità.

(euro)

Punto di piano	Obiettivo	Pianificazione 2024		Pianificazione annuale dal 2025	
		Senza IVA	Con IVA	Senza IVA	Con IVA
		3.155.737	3.850.000	1.516.393	1.850.000
	Supporto al progetto	86.948	106.077	43.474	53.038
	Sistema TS: Raccolta dati	82.738	100.940	41.369	50.470
	Generazione e conservazione delle certificazioni	62.054	75.705	41.369	50.470
	Utilizzo e verifica	82.738	100.940	41.369	50.470
	Rilascio delle certificazioni	62.054	75.705	41.369	50.470
	Servizi applicativi (incluso DL44)	570.476	695.981	312.738	381.540
	Attività AKAMAI	1.120.000	1.366.400	600.000	732.000
	Conduzione sistemi centrali	267.904	326.843	133.952	163.421
	DR di base	384.300	468.846	192.150	234.423
	Assistenza	31.492	38.420	15.746	19.210
	Cruscotto	86.948	106.077	43.474	53.038
	Collegamento rete	318.086	388.065	9.383	11.448

Per la copertura di tale spesa si provvede quanto all'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge n. 196 del 2009, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2024-2026 e a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame sostituiscono integralmente l'articolo 43 del decreto in esame (AC 1752), prevedendo che, al fine di assicurare l'alimentazione del fascicolo sanitario elettronico, con decreto interministeriale siano individuate le modalità tecnologiche idonee a garantire il rilascio e la verifica delle certificazioni sanitarie digitali. Per assicurare l'individuazione e lo sviluppo di modalità tecnologiche idonee alla gestione di certificazioni sanitarie digitali, è autorizzata la spesa di euro 3.850.000 per l'anno 2024, da gestire nell'ambito della vigente convenzione tra la RGS e la società SOGEI S.p.A. A decorrere dall'anno 2025, è autorizzata la spesa di euro 1.850.000 annui, sempre da gestire nell'ambito della suddetta convenzione. Tali importi costituiscono incremento del limite di spesa annuo della predetta vigente convenzione.

In proposito, si osserva che le disposizioni in esame confermano le finalità degli interventi, volti a implementare lo sviluppo delle certificazioni sanitarie digitali, e gli importi di spesa già previsti dal testo originario dell'articolo 43, senza invece far più riferimento alla Piattaforma nazionale *Digital green certificate* (Piattaforma nazionale – DGC).

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare dal momento che la relazione tecnica espone una tavola nella quale sono elencate le attività da svolgere e il relativo onere, configurato come limite di spesa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia preliminarmente che la proposta emendativa fa fronte agli oneri da essa derivanti pari a euro 3.850.000 per l'anno 2024 e a euro 1.850.000 annui a decorrere dal 2025, mediante le seguenti modalità:

- quanto all'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente per il riaccertamento dei residui passivi di cui al comma 5 dell'articolo 34-*ter* della legge n. 196 del 2009, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2024–2026;
- a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della salute.

Vengono pertanto modificate le fonti di copertura previste dal testo originario del provvedimento a valere sulla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge n. 4 del 2022, relativa agli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni.

A riguardo non si hanno osservazioni da formulare posto che i fondi utilizzati a copertura recano le occorrenti risorse.